

# **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI**

(A cura di Gianfranco Forno)

I nostri Circoli e Associazioni, spesso, non sanno come comportarsi di fronte ad adempimenti che talvolta debbono fare.

Con queste brevi, e ci auguriamo esaurienti informazioni, la FIAF viene incontro alle esigenze e a diverse richieste pervenute da alcune Associazioni.

La maggior parte dei Circoli federati, probabilmente non ha mai avuto o, più sicuramente, non ha mai registrato l'atto costitutivo contenente le regole che ne governano la sua attività.

La prima cosa da fare, pertanto, è predisporre uno Statuto ed il relativo Atto Costitutivo. Uno schema base di questi due documenti si trovano pubblicati sul nostro sito e potranno essere integrati, di volta in volta, secondo le singole necessità.

Lo Statuto, insieme all'Atto Costitutivo (per la redazione dei quali **non** serve alcun notaio) se necessario o richiesto da un Ente, possono essere registrati in qualunque **Agenzia delle Entrate** (con la registrazione si ha la data certa di quando si costituisce un'Associazione) pagando in banca o alla posta, mediante un mod. **F23**, la somma di **168,00 €** e applicando una marca da bollo da **14,62 €** ogni 4 fogli che compongono l'Atto Costitutivo e lo Statuto. In occasione della registrazione è bene chiedere contemporaneamente anche il **Codice Fiscale** del Circolo/Associazione che dovremo indicare nella carta intestata e in qualunque ricevuta di soldi che venissero dati da terzi all'Associazione stessa. A proposito di ricevute, **solo** se l'importo della stessa è **superiore a 77,47 €** bisognerà applicare, per quietanza, una marca da **1,81 €**

**Non è indispensabile**, e non conviene, **chiedere la partita IVA**. Per due motivi: perché gli incassi fatti dall'Associazione (per quote sociali, per regalie da terzi, per il raggiungimento dello scopo sociale anche attraverso manifestazioni nelle quali si svolge una limitata attività commerciale – vendita di libri, oggetti, ecc. – , ricevimento di contributi da privati e da Enti Pubblici) non sono soggetti ad IVA; secondo motivo perché l'eventuale apertura della partita IVA comporta adempimenti formali, anche in mancanza di utili, che di norma sono fatti con l'aiuto di un commercialista che, purtroppo, costa.

Per la contabilità dell'Associazione è sufficiente o prendere un registro prima nota, dove annotare analiticamente tutte le entrate e tutte le uscite (il registro si può fare anche in excel, per chi usa il computer). Questo registro **non deve essere vidimato né bollato**.

È opportuno ricordare che i contributi che gli Enti Pubblici dovessero dare ai Circoli/Associazioni sono soggetti ad una ritenuta del 4% a titolo di imposta, per la quale il Circolo riceverà una attestazione che dovrà conservare **senza dover fare nessuna dichiarazione dei redditi**.

Fin qui gli adempimenti per la generalità dei Circoli/Associazioni federate.

Per godere, invece, di una serie di benefici tributari e di contributi fiscalmente deducibili o detraibili, il Circolo/Associazione dovrà avere i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 10 (le cosiddette ONLUS) o dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, articoli 2 e 3, che disciplina le Associazioni di promozione sociale ed essere iscritto nei relativi "registri", regionali o nazionali, secondo i casi.

Per quanto riguarda il Decreto 460, l'Associazione, avendone i requisiti, può iscriversi ai registri regionali delle Associazioni di volontariato (che sono una emanazione della Legge sul volontariato n. 266 del 1991) delle singole regioni. In questo caso l'Associazione acquisisce la qualifica di "ONLUS di diritto" e non ha l'obbligo di aggiungere l'acronimo ONLUS al proprio nome. Altrimenti può presentare domanda di iscrizione al registro delle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", tenuto dal Ministero dell'Economia. La domanda, su apposito modulo reperibile su Internet e negli uffici fiscali periferici, deve essere presentata all'**Agenzia delle Entrate**, allegando copia dello Statuto. Una volta

ottenuta l'iscrizione, l'Associazione dovrà aggiungere alla sua denominazione sociale l'acronimo "**ONLUS**", venendo in tal modo identificata come tale.

I **benefici** previsti dal Decreto 460 sono diversi: tutti gli atti riguardanti modifiche dello Statuto non pagano la registrazione e a tali atti non si applicano le marche da bollo; i contributi concessi da Enti Pubblici ed Enti Locali (Comune, Province, Regioni, ecc.) non sono soggetti alla ritenuta del 4%; le ricevute di somme incassate, anche superiori a 77,47 € non hanno necessità della marca da 1,81 € per la quietanza; eventuali donazioni di beni registrati, ricevuti dall'Associazione, pagano solamente la tassa fissa di registro di 168,00 €; i contributi economici ricevuti da privati e/o aziende diventano per i soggetti che li hanno concessi deducibili e/o detraibili fiscalmente; ecc.

Simili sono i benefici a favore delle Associazioni di promozione sociale, sempre dopo la iscrizione nei registri previsti dall'articolo 8 della 383 del 2000.

Nell'anno 2006, molti ne hanno avuto notizia soprattutto attraverso comunicazioni giunte per posta all'Associazione; era anche prevista la possibilità di accedere al "5 per mille" dell'imposta sulle persone fisiche pagate attraverso i mod. 730 od unico.

Le condizioni erano, ovviamente, legate prima all'avvenuto riconoscimento di ONLUS o di Associazione di promozione sociale; quindi entro febbraio andava inviata formale richiesta al Ministero dell'Economia attraverso Internet.

In conclusione l'Associazione che vuole le sia riconosciuta quella serie di benefici di cui si è parlato in precedenza, deve, ovviamente e preliminarmente, attraverso gli strumenti previsti dalla Legge 7 dicembre 2000 (Associazioni di promozione sociale) e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (ONLUS di fatto e di diritto) iscriversi negli appositi registri per ottenere i riconoscimenti relativi e successivamente adempiere, anche formalmente, ad una serie di comportamenti, non solo amministrativi e contabili.